

Consiglio Regionale della Puglia
3^ Commissione Consiliare Permanente

RIAPPROVAZIONE:

R. Modifica L.r. n.17/86, concernente norme regionali di attuazione della legge
15.1.86, n.4 (disposizioni transitorie in attesa della riforma istituzionale
delle UU.SS.LL. . OSSERVAZIONI GOVERNO

Relatore Di Gioia

Consiglio Regionale della Puglia
3^a Commissione Consiliare Permanente

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Il consiglio regionale nella seduta del 10 maggio 1989 ha approvato la legge regionale di modifica della L.r. N.17 del 28 agosto 1986 relativamente al quinto ed al sesto comma dell'art.3 ed all'art.6.

Il Governo, giusta comunicazione del Commissariato del governo nella Regione Puglia del 15 giugno 1989, n.9275/20802 GAB, ha formulato il seguente rilievo: "il provvedimento nel suo complesso, anche in relazione alle formulazioni adottate, non tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. 29 maggio 1989, n.199, recante misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Il d.l. 25 settembre 1989, n.199 non è stato convertito in legge. Il d.l. 28 luglio 1989, n.265, con il quale sono stati reiterate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del d.l. 199/1989, non è stato a sua volta convertito.


Il d.l. 25 settembre 1989, n.329 recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali, non ripropone norme in materia di riordinamento delle unità sanitarie locali" e "aziende ospedaliere e sperimentazione."

Il richiesto riesame verte esclusivamente sulla mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del d.l. 199/1989, norme non più presenti nell'ordinamento giuridico.

La terza Commissione ha approvata a maggioranza con l'astensione dei rappresentanti dei gruppi P.C.I e M.S.I, nella seduta del 13/12/89 ritenendo valido quanto evidenziato nella relazione testè letta.

Si sottopone, quindi, all'approvazione di Codesto onrevole Consesso la legge regionale in discussione.

Di Gioia Lillino





P/A

Commissariato del Governo nella Regione Puglia

Prot.n.9275/20802 - Cab.

Bari, 15 giugno 1989

Oggetto: L.R.: "Modifica della L.R. 28/8/1986 n.17, concernente norme regionali di attuazione della legge 15/1/1986 n.4 (disposizioni transitorie in attesa della riforma istituzionale delle UU.SS.LL.)".

RACCOMANDATA



Al Sig. Presidente del Consiglio della Regione Puglia

B A R I

e p.c. Al Sig. Presidente della Giunta della Regione Puglia

B A R I

REGIONALI
I V O
3455

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali
Rif.Tele 200/3071/PU 50.02/15

R O M A

MINISTERO REGIONALE DELLO SVILUPPO REGIONALE

Con riferimento alla nota n.3069 del 16/5/1989, relativa all'oggetto, si comunica che il Governo ha formulato il seguente rilievo in ordine alla legge regionale concernente: "Modifica L.R. 28/8/1986 n.17, concernente norme regionali di attuazione della legge 15/1/1986 n.4 (disposizioni transitorie in attesa della riforma istituzionale delle UU.SS.LL.)":

- il provvedimento nel suo complesso, anche in relazione alle formulazioni adottate, non tiene conto delle disposizioni di cui agli artt.2 e 3 del D.L.29/5/1989, n.199, recante misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

./

Per il suesposto motivo il Governo ha rinviato
la legge al nuovo esame di codesto Consiglio regionale.

Si prega di segnare ricevuta della presente co-
municazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(TORIELLO)


LL

Consiglio Regionale della Puglia

3ª Commissione Consiliare Permanente

5

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 55 DEL 13. 12.89

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 13. 12.89
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale
rispettivamente 20 /6/89 prot . n. 3812/238/88 Osservazioni Governo
sulla L.R. "Modifica della L;r. n.I7/86 concernente norme regionali di
attuazione della legge 15/ 1/ 86 n.4 (disposizioni transitorie in attesa
della riforma istituzione del le UU.SS.LL. (atto cons/ 156/A)
2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere
FAVOREVOLE A MAGGIORANZA
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che co-
stituisce parte integrante della presente decisione _____

3. La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Com-
missari:
FAVOREVOLE: Di Gioia, Bianco, Ciannamea, Fazio, Tedesco, Armenise.
CONTRARI: //// ///////////////
ASTENUTI: Godelli, Strazzeri, Occhiofino, Liuzzi.
5. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:
DI Gioia Lillino

LEGGE REGIONALE

Modifica L.R. 28.8.1986, n.17, concernente norme regionali di attuazione della legge 15.1.86, n.4 (Disposizioni transitorie in attesa della riforma istituzionale delle UU.SS.LL.)

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ART. 1

1. Il quinto comma dell'art.3 della L.R. 28 agosto 1986, n.17 è sostituito dal seguente:

"I Consigli comunali eleggono, con voto limitato ad uno, i propri rappresentanti nell'Assemblea della relativa associazione tra i consiglieri comunali, assicurando una presenza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari".

2. Il sesto comma dell'art.3 della L.R. 28 agosto 1986, n.17 è sostituito dal seguente:

"L'elezione deve aver luogo nella prima seduta del Consiglio comunale rinnovato. I Consigli comunali sono convocati e deliberano tutte le volte che si renda necessario procedere agli adempimenti di cui al presente articolo entro i trenta giorni. Scaduti tali termini, le Sezioni decentrate di controllo, secondo gli ambiti di competenza, senza diffida, nominano commissari ad acta con il compito di convocare il Consiglio comunale per la elezione dei propri rappresentanti nell'Assemblea dell'associazione intercomunale. In caso di convocazione senza esito, lo stesso commissario procederà, nei cinque

giorni successivi, alla designazione dei rappresentanti del Comune, individuandoli con criterio di proporzionalità rispetto alla consistenza dei gruppi consiliari e secondo l'ordine dei voti individuali riportati da ciascuno nelle elezioni comunali".

ART. 2

L'art.6 della L.R. 28 agosto 1986, n.17 è sostituito dal seguente:

- "1. Al Presidente del comitato di gestione è corrisposta una indennità mensile di carica nella misura stabilita dall'allegato A) della legge 27 dicembre 1985, n.816, per il sindaco di Comune avente una popolazione pari a quella residente nell'ambito territoriale della Unità Sanitaria Locale.
2. Ai componenti del comitato di gestione di Unità Sanitarie Locali con popolazione fino a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 45% di quella prevista per il Presidente del comitato di gestione. Ai componenti del comitato di gestione di Unità Sanitarie Locali con popolazione tra i 50 mila e i 250 mila abitanti è corrisposta una indennità^{mensile} di carica pari al 60% di quella prevista per il Presidente del comitato di gestione. Ai componenti del comitato di gestione di Unità Sanitarie Locali con popolazione oltre i 250 mila abitanti è corrisposta una indennità^{mensile} di carica pari al 65% di quella prevista per il Presidente del comitato di gestione.
3. Al Presidente dell'assemblea dell'associazione intercomunale compete una indennità mensile di funzione pari al 25% di quella stabilita per il Presidente del comitato di gestione.
4. Al Presidente del collegio dei revisori è corrisposta una indennità mensile di funzione pari a quella stabilita per i componenti del comitato di gestione della stessa Unità Sanitaria Locale; ai componenti è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 75% di quella stabilita per il

Presidente del collegio.

5. Ai componenti dell'assemblea delle associazioni intercomunali è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta dell'assemblea e per non più di una seduta al giorno, nella misura stabilita per i consiglieri di Comune avente una popolazione pari a quella residente nell'ambito territoriale della Unità Sanitaria Locale.

6. Nessuna indennità di presenza compete ai revisori, ai coordinatori sanitari ed amministrativi, ai responsabili dei servizi, al segretario del comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale per la partecipazione a sedute degli organi collegiali della Unità Sanitaria Locale.

7. Le indennità di carica e di funzione previste dai commi precedenti sono corrisposte al lordo delle ritenute erariali e sono a carico del bilancio della Unità Sanitaria Locale e sono liquidate mensilmente con deliberazione del comitato di gestione. La indennità di funzione ai funzionari amministrativi regionali designati dalla Giunta regionale nei collegi dei revisori è corrisposta agli interessati in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art.16 e dall'art.29 della legge regionale 13 marzo 1980, n.16.

8. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme della legge 27 dicembre 1985, n.816".

ART. 3

1. Le indennità sono raddoppiate per i Presidenti dei comitati di gestione che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art.2 della Legge 27 dicembre 1985, n.816.

